



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax

0171445560

2011/08.18/001126-01

OGGETTO: D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.; L. R. 14 DICEMBRE 1998, N. 40 E S.M.I..
PROGETTO PER MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI
PERICOLOSI NEL COMUNE DI CERESOLE D'ALBA.

PROPONENTE: CAMPISI METALLI DI CAMPISI ANTONINO - VIA CARMAGNOLA, 35 -12040
CERESOLE D'ALBA (CN). ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 09.06.2015 con prot. n. 56660, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Antonino Campisi, titolare dell'impresa Campisi Metalli con sede legale in Grugliasco (TO), strada del Gerbido, 119 e sede operativa in Ceresole D'Alba (CN), Via Carmagnola, 35;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 15 giugno al 29 luglio 2015, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 58676 del 15.06.2015, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenuti i seguenti contributi istruttori:
 - ⇒ Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo, con nota prot. ricev.to n. 69452 del 14.07.2015, ha comunicato che per l'attività in oggetto non risultano pratiche agli atti del Comando. Qualora si prevedano interventi relativi ad attività elencate nel D.P.R. 01.08.2011 n. 151, è necessario presentare istanza per il rilascio del parere preventivo di conformità antincendio ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. e, al termine dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. medesimo.

⇒ Il Comune di Ceresole d'Alba con note prot. ricev.to n. 74151 del 27.07.2015, n. 74960 del 28.07.2015, n. 79670 del 12.08.2015, ha trasmesso una serie di osservazioni in merito ai seguenti argomenti:

- si ritiene opportuno, tenuto conto che il recupero dei rifiuti non interesserà solamente il capannone ma anche l'area limitrofa, limitare il deposito alla sola area artigianale. A tal fine, pare opportuno integrare il progetto con una planimetria in scala idonea sovrapponendo sul PRGC i cassoni e/o le zone destinate al recupero dei rifiuti;
- l'aumento così consistente dei quantitativi costituisce motivo di preoccupazione e richiede che l'azienda disponga di una struttura, di spazi e di impianti adeguati per poter gestire volumi di materiale tripli di quelli trattati attualmente. I 600 mq coperti sono da considerare uno spazio che -secondo il Comune- potrà difficilmente essere sufficiente ad ospitare l'area di vendita, l'isola di bonifica e lo stoccaggio di rifiuti. A questo riguardo, il Comune ritiene che vi siano delle criticità da valutare approfonditamente.
- La distanza dalle abitazioni più vicine all'azienda, pari a 54 metri, rappresenta un altro elemento di criticità, soprattutto se si considerano i volumi triplicati del materiale conferito. Quantitativi sensibilmente più elevati ed un periodo di stoccaggio ridotto, avranno ripercussioni sul traffico della strada di accesso allo stabilimento, della quale si dovrà prevedere l'asfaltatura e la piantumazione lungo i lati, al fine di limitare polveri e rumori legati al traffico. Per contenere i disagi per i residenti, si suggerisce di limitare il numero massimo complessivo di automezzi e rimorchi contemporaneamente presenti nell'area in fase di lavorazione. Si suggerisce inoltre di stabilire un numero massimo di transiti sulla strada di accesso all'impianto che -come detto- è di dimensioni ridotte ed in numerosi periodi dell'anno disastrosa. Questa limitazione è già stata adottata per la limitrofa demolizione auto (situata in Via Carmagnola 57, a poche centinaia di metri dall'azienda Campisi).
- Si ritiene che debba essere predisposto un piano dettagliato indicante le modalità con cui si procederà al trattamento dei rifiuti pericolosi (come i PCB) e che si adottino misure preventive idonee per la gestione degli imprevisti legati alla loro lavorazione, sotto il profilo ambientale e della sicurezza (sia all'interno sia all'esterno del capannone). In particolare, si ritiene necessario che, per esempio, si indichi quali misure s'intende adottare nella fase di lavorazione interna al capannone, per evitare sversamenti o dispersione di rifiuti pericolosi, specificando come, nell'eventualità, s'intende gestire queste situazioni. Dovrebbero essere specificati i ruoli, la consistenza numerica e le competenze delle risorse umane dedicate ai processi produttivi. L'obiettivo è quello di avere certezza che i processi più delicati siano svolti sotto il controllo costante di persone competenti e da personale qualificato. Rispetto al trattamento dei rifiuti pericolosi, siano considerati sia gli impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera sia quelli connessi alle acque meteoriche, in particolare rispetto all'idoneità dell'impianto di raccolta nel caso in cui vi siano perdite o sversamenti o dispersione di liquidi pericolosi dai mezzi stoccati all'esterno. La pavimentazione impermeabile presente nell'impianto non può essere ritenuta misura sufficiente a contenere i rischi e limitare eventuali impatti a carico dell'ambiente.
- L'azienda Campisi Metalli è ubicata in una zona adiacente ad alcune abitazioni e per questo si ritiene che debbano essere previste adeguate e documentate forme di limitazione e riduzione dei rumori che potrebbero originarsi nel corso delle lavorazioni, indicando inoltre l'orario diurno (8.00-18.00) al di fuori del quale l'attività, compresa quella di carico e scarico, non potrà essere svolta. Per

limitare l'impatto visivo, dovrà essere evitata la sovrapposizione degli autoveicoli in fase stoccaggio.

- La categoria progettuale di riferimento più corretta è la 32 bis "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi", mentre nell'elaborato "Progetto preliminare ambientale" si fa riferimento alla categoria 32 ter "Impianti di rifiuti non pericolosi".
- Il capitolo 5 dell'elaborato "Studio preliminare ambientale" appare totalmente insufficiente. Non contiene una descrizione dello stato attuale delle componenti ambientali, non identifica i potenziali impatti e le conseguenti valutazioni e mitigazioni e si limita ad affermazioni generiche e apodittiche. A titolo di riferimento: quando si prevede il trattamento di pietrisco di massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (CER 170507*), occorre documentare:
 - a) l'attuale stato di qualità dell'aria e le condizioni meteorologiche;
 - b) le modalità di stoccaggio e trattamento del suddetto materiale;
 - c) valutare, attraverso gli opportuni strumenti di simulazione, la potenziale dispersione dei componenti inquinanti (presumibilmente amianto).
- Lo studio preliminare ambientale avrebbe dovuto contenere un piano di monitoraggio ambientale.
- Non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto.
- Il progetto prevede la modifica sostanziale dell'impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi presso il quale viene svolta attività di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.L. 152/06 e s.m.i. con Deliberazione n. 354 del 30.11.2010.

Per quanto dichiarato a progetto, l'azienda intende ampliare la gestione rifiuti con l'inserimento dell'attività di autodemolizione, chiedendo di autorizzare la gestione del codice CER 160104* (veicoli fuori uso), sul quale effettuare la bonifica e la demolizione per la successiva trasformazione in veicoli bonificati con codice CER 160106.

Per la nuova attività di autodemolizione si indicano i seguenti quantitativi:

Rifiuti in ingresso al trattamento	C.E.R.	Movimentazione annua [t]	Capacità massima di stoccaggio [t]	Tempo di permanenza	Area di stoccaggio	Operazione di recupero/smaltimento
Veicoli fuori uso, rimorchi e simili	160104*	1000	15	20 gg	Area C	R13-R12

L'azienda intende anche modificare i quantitativi autorizzati, ed aggiungere alcuni rifiuti prodotti dalle attività ferroviarie.

- In data 18 agosto 2015, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste le note prott. ricev.to n. 72298 del 21.07.2015, n. 74960 del 28.07.2015 e n. 79670 del 12.08.2015, pervenute da parte del Comune di Ceresole d’Alba, in premessa riassunte.

Considerato l’esito dell’istruttoria tecnica effettuata da parte dell’Organo Tecnico provinciale in data 18 agosto 2015, nonché l’unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 09.06.2015 con prot. n. 56660, da parte del Sig. Antonino Campisi, titolare dell’impresa Campisi Metalli con sede legale in Grugliasco (TO), strada del Gerbido, 119 e sede operativa in Ceresole D’Alba (CN), Via Carmagnola, 35, in quanto dall’istruttoria tecnica condotta da parte dell’Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che gli interventi previsti a progetto non sono passibili di determinare significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, tali da richiedere l’assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale.
- 2. DI SUBORDINARE** l’esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell’obbligo di adeguare, come di seguito indicato sulla base delle indicazioni fornite da Arpa in sede di Organo tecnico, gli elaborati progettuali da presentare nell’ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l’impianto in questione.
 - a. Dovranno essere previsti dei quantitativi adeguati in funzione delle aree a disposizione, indicando per ciascuna zona la superficie effettiva ed il peso specifico del rifiuto stoccato;
 - b. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dall’attività di bonifica, l’azienda proponente dovrà indicare se si avvale del deposito temporaneo oppure richiedere una messa in riserva.
 - c. Nei criteri di accettazione dei rifiuti in ingresso, l’azienda proponente dovrà prevedere idonea omologa secondo quanto riportato nella relazione con l’aggiunta di una foto del rifiuto.
 - d. A pag 20 dell’elaborato *“Progetto preliminare ambientale”* si afferma: *“Si allega la valutazione di impatto acustico realizzata nel 2013, dalla quale risulta la piena compatibilità dell’attività, rispetto ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica. Si sottolinea inoltre che l’attività di demolizione dei veicoli, essendo essenzialmente un’attività di sola bonifica dei veicoli fuori uso (senza quindi l’utilizzo di pressa) non andrà ad aumentare la rumorosità delle lavorazioni presenti in impianto. Inoltre la nuova attività di demolizione sarà installata all’interno del capannone chiuso e le lavorazioni osserveranno un orario esclusivamente diurno (8.00-18.00)”*. Si rileva che la valutazione previsionale di impatto acustico citata non risulta allegata alla

documentazione presentata; in ogni caso, non si possono condividere le osservazioni dell'Azienda proponente senza informazioni relative al traffico indotto dalla nuova attività.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le autorizzazioni necessarie per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Risso